

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

**ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO**

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento del Servizio di Brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Castel Ritaldi e Giano dell'Umbria, ai sensi dell'art.1 della legge 28/11/1984 n. 792.

**ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO**

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del broker delle seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva:

- a - analisi dei rischi in capo al Comune e delle relative coperture assicurative;
  - b - predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive esigenze;
  - c - collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare dei capitolati da utilizzarsi per l'espletamento delle gare d'appalto;
  - d - predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo;
  - e - collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del Broker che per quelli già in corso alla data di inizio dell'incarico;
  - f - assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando il Comune dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;
  - g - segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
  - h - resa di pareri, assistenza e consulenza ai servizi comunali su questioni in materia assicurativa o attinente;
  - i - assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi;
- Il broker affidatario non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né potrà impegnare in alcun modo il Comune, se non preventivamente autorizzato.

**ART. 3 – DURATA DELL'INCARICO**

L'incarico avrà durata di un quinquennio con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

Da tale data il broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione di quanto indicato all'articolo 2.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui alla Legge n.792/1984.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio, previo preavviso di sessanta giorni da effettuarsi con raccomandata a.r., ovvero in caso di reiterate inadempienze agli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato.

È fatto espressamente divieto di cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato.

**ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune da parte sua si obbliga a:

- a. citare espressamente in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi che si avvale della consulenza del Broker;
- b. non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per il Comune;

c. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

#### **ART. 5 – OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO**

Il broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse del Comune, osservando tutte le indicazioni e richieste che il Comune stesso fornirà.

Egli dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.

Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

Il Comune ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla Legge n. 792/1984, imputabili a negligenze, errori, omissioni.

#### **ART. 6 – PREROGATIVE DEL COMUNE**

Resta di esclusiva competenza del Comune:

- a. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- d. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

#### **ART. 7 – CORRISPETTIVO**

L'incarico di cui al presente capitolato non comporta per il Comune alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso per il Broker, come da consuetudine di mercato, resterà a carico delle compagnie assicuratrici.

#### **ART. 8 – PAGAMENTO DEI PREMI**

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o d'attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria del Comune stesso.

#### **ART. 9 – SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico della ditta affidataria le spese contrattuali.

Il contratto verrà perfezionato mediante sottoscrizione per accettazione di copia della determinazione di aggiudicazione con annessa copia del presente capitolato.

#### **ART. 10 – NORME FINALI**

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.